

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 6

**Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di inno-
vazione dell’imprenditoria femminile”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 è così sostituito:

“Art. 2 - *Destinatari dei contributi.*

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede legale ed operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

b) qualificare l’impresa con corsi di formazione per l’imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è così sostituito:

“2. *I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell’agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.*”.

Art. 3

Inserimento degli articoli 3bis e 3ter nella legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono inseriti i seguenti articoli 3bis e 3ter:

“Art. 3 bis - *Contributi alle imprese del settore agricolo.*

1. *La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.*

2. *Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:*

a) alla misura n. 2 “*Insedimento dei giovani in agricoltura*” del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l’avvio di attività imprenditoriali;

b) alla misura n. 1 “*Investimenti nelle aziende agricole*”, alla misura n. 7 “*Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”, alla misura n.13 A “*Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità*”, alla misura n. 16 A “*Agriturismo*”, alla misura n. 16 B “*Diversificazione delle attività aziendali*” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;

c) alla misura n. 3 “*Formazione*” del PSR, per quanto riguarda la formazione.

Art. 3ter - Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misura n. 3.2 "acquacoltura", n. 3.4 "trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici", n. 3.5 "pesca acque interne", n. 4.1 "piccola pesca costiera", n. 4.3 "promozione dei prodotti ittici" e n. 4.6 "diffusione di nuove tecnologie" dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)."

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1

1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo le parole: "nei settori innovativi" sono aggiunte le seguenti: "e nella diversificazione dei prodotti".

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1

1. All'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 1, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis";

b) al comma 1, numero 2, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter";

c) al comma 1, numero 3, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
- Art. 3 - Inserimento degli articoli 3bis e 3ter nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 novembre 2000 dove ha acquisito il n. 91 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gerolimetto, Tesserin, Degani, Cadorin, Fontana, Mazzon e Qualarsa;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare in data 7 dicembre 2000;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 gennaio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano

Fontana, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 marzo 2003, n. 2771.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di estendere anche al settore agricolo, nonché al settore della pesca e dell'agricoltura, gli effetti della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 al fine di evitare una discriminazione delle imprese di quei settori operanti nella nostra regione.

Tale discriminazione è ancor più evidente se si considera che la legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'incentivazione dell'imprenditoria femminile" all'articolo 2 comma 1 lettera a) prevede che possano accedere ai benefici previsti dalla legge "le imprese individuali gestite da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi".

Si ritiene inoltre opportuno, con la presente modifica incentivare e sostenere una capacità imprenditoriale che nel settore agricolo ha una rilevante presenza femminile. Infatti, in Italia, i dati dell'ultimo censimento ISTAT parlano di un aumento della presenza femminile nel settore agricolo del 15 per cento negli ultimi 20 anni. Dal '90 in poi la presenza delle donne è diventata più selettiva, orientata verso la costituzione di aziende medio-grandi. Il rendimento delle aziende condotte dalle donne, a livello medio di reddito prodotto per ettaro, risulta essere maggiore di circa un terzo rispetto a quello ottenuto dagli uomini. Le donne, dunque - secondo le statistiche - riescono a sfruttare meglio la superficie a loro disposizione orientandosi verso produzioni intensive o di qualità più redditizie di quelle adottate dagli uomini.

Dietro a questo successo da parte delle donne vi è un modello di sviluppo e un approccio al territorio più consapevole, che ha saputo tenere conto della tradizione e dei nuovi orientamenti del mercato, proprio perché l'aspetto familiare immette nell'imprenditoria femminile il valore aggiunto della qualità.

La proposta è stata inoltrata alla Commissione Europea per il parere comunitario di compatibilità in data 9 maggio 2002; la Commissione, in data 21 giugno 2002, ha chiesto alcune modifiche e chiarimenti che sono stati forniti in data 7 agosto 2002.

Alla luce delle modifiche effettuate e dei chiarimenti avuti, la Commissione Europea, con decisione in data 13 novembre 2002, "non solleva obiezioni sulla misura in esame a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato CE".

Avendo quindi ottenuto il prescritto parere comunitario di compatibilità, la proposta di legge viene ora sottoposta all'esame del Consiglio per l'approvazione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2:

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Contributi.

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
- b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.

2. *I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.*"

Nota all'articolo 4:

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

- a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:

- 1) incremento dell'occupazione femminile;
- 2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
- 3) maggior incremento percentuale degli addetti;
- 4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione dei prodotti;

c) sulle modalità di revoca dei contributi.

1 bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale."

Nota all'articolo 5

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

- 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo

3 e lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;

2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato "Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni;

3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato "Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni."

4. Struttura di riferimento

Direzione industria